



## Guida Operativa

### Variazione aliquote Gestione separata

# PAGHE\_2 Rel. 5.0.5.4

Data rilascio: **Dicembre 2016**

L'aumento proporzionale della aliquota contributi gestione separata a partire dal 1° gennaio 2014 è stato introdotto dal Decreto Sviluppo, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 recante: "Misure urgenti per la crescita del Paese". Tale decreto, ulteriormente adeguato da:

L'articolo 1, comma 491 e 744 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014)

- Comma 491: All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per cento per l'anno 2015».
- Comma 744: Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

In aggiunta a questo impianto normativo è intervenuto il "Milleproroghe 2015":

**LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (15G00031) ([GU n.49 del 28-2-2015](#)) **Entrata in vigore del provvedimento: 01/03/2015**

Art. 10-bis. -- (Proroga di termini in materia previdenziale).

-- 1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: "Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, e' del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017".

**Inoltre in ulteriore aggiunta a questo impianto normativo è intervenuta la legge di stabilità per il 2016:**

**Legge n. 208/2015** ed in particolare l'articolo 1, comma 203, della Legge di stabilità 2016 ha disposto il mantenimento, anche per il 2016, dell'aliquota contributiva previdenziale del 27% (cui va aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale), già in vigore negli anni 2013, 2014 e 2015;

L'elenco di tutte queste norme hanno quindi previsto l'aumento secondo la seguente tabella:

	Lavoratori iscritti solo alla gestione separata	Pensionati ed iscritti ad altra forma pensionistica:	"titolari di partita IVA" non iscritti ad altra forma di tutela previdenziale
2012	27,72%	18,00%	
2013	27,72%	20,00%	
2014	28,72%	22,00%	27,72%
2015	30,72%	23,50%	27,72%
<b>2016</b>	<b>31,72%</b>	<b>24,00%</b>	<b>27,72%</b>
2017	32,72% ?	24,00% ??	<b>25,72%</b>
2018	33,72% ?	24,00% ??	??,??%

Normativa di riferimento (come da pagina 4 della Circolare INPS n. 13 del 29-01-2016)

1) Art. 2, comma 57, legge 92/2012

“All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018»”

2) Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (GU del 30.12.2015)

Art. 1 comma 203

203. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.



**Attenzione !!:**

Alla data di pubblicazione della presente Guida si è ancora in attesa che l'INPS comunichi, con apposita circolare anno 2017, l'adeguamento delle aliquote:

➤ “Gestione Separata” !!

**Prestare attenzione alle prossime circolari per la conferma di quanto qui indicato !!**

**Comma 165 Legge di Bilancio 2017 riduzione al 25%**

165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.

**OPERAZIONI OBBLIGATORIE !!****Adeguamento Aliquote "CoCoCo"**

(1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:

- Anagrafica

Con la dicitura:

- **Imponibili**

**Manutenzioni da eseguire: ANNO 2017**

- *Adeguamento aliquote:*

- ✓ *CoCoCo SENZA ALTRA CASSA al 32,72% nella misura di 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro (rispettivamente 10,906% e 21,814%)*
- ✓ *CoCoCo CON ALTRA CASSA al 24,00 % nella misura di 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,000% e 16,000%)*
- ✓ *CoCoCo PENSIONATO al 24,00 % nella misura di 1/3 a carico del dipendente e 2/3 a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,000% e 16,000%)*

E eventuale nuova POSIZIONE:

- ✓ *CoCoCo No Casse-Si P.Iva al 25,72% nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,573% e 17,147%)*

**Gestione imponibili**

Anno: 2017  
 Codice: 13 INPS CO.CO.CO  
 Qualifica per imponibile: 81 Co.Co.Co SENZA ALTRA CASSA

Pagina 1 | **Pagina 2** | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente		Ente	
	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Percentuali	10,906	0,000	0,000
	Mensile	Annuale	
Minimale	0,00	0,00	0,00
Massimale 1	999.999.999,00	100.324,00	100.324,00
Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00	999.999.999,00

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 1943 INPS

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determine**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti  | Annulla F7

**Adeguamento Aliquote "CoCoCo"**

(2 di 3)

- o *CoCoCo CON ALTRA CASSA al 24,00 % nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,000% e 16,000%)*

**Gestione imponibili**

Anno: **2017**

Codice: 13 INPS CO.CO.CO

Qualifica per imponibile: 82 Co.Co.Co. CON ALTRA CASSA

Pagina 1 | **Pagina 2** | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente		Ente	
Percentuali		Percentuali	
1^ fascia	8,000	1^ fascia	16,000
2^ fascia	0,000	2^ fascia	0,000
3^ fascia	0,000	3^ fascia	0,000
Minimale	Mensile: 0,00 Annuale: 0,00	Minimale	Mensile: 0,00 Annuale: 0,00
Massimale 1	999.999.999,00   <b>?</b> 100.324,00	Massimale 1	999.999.999,00   <b>?</b> 100.324,00
Massimale 2	999.999.999,00   999.999.999,00	Massimale 2	999.999.999,00   999.999.999,00

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 1943 INPS

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determina**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti  | Annulla F7

- o *CoCoCo PENSIONATO al 24,00 % nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,000% e 16,000%)*

**Gestione imponibili**

Anno: **2017**

Codice: 13 INPS CO.CO.CO

Qualifica per imponibile: 83 Co.Co.Co. PENSIONATO

Pagina 1 | **Pagina 2** | SIOPE+controllo SPESA | Piano dei Conti

Dipendente		Ente	
Percentuali		Percentuali	
1^ fascia	8,000	1^ fascia	16,000
2^ fascia	0,000	2^ fascia	0,000
3^ fascia	0,000	3^ fascia	0,000
Minimale	Mensile: 0,00 Annuale: 0,00	Minimale	Mensile: 0,00 Annuale: 0,00
Massimale 1	999.999.999,00   <b>?</b> 100.324,00	Massimale 1	999.999.999,00   <b>?</b> 100.324,00
Massimale 2	999.999.999,00   999.999.999,00	Massimale 2	999.999.999,00   999.999.999,00

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 1943 INPS

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determina**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti  | Annulla F7

**Prestare attenzione e verificare la gestione di altre eventuali posizioni da mantenere !**

**Adeguamento Aliquote "CoCoCo"**

(3 di 3)

E eventuale nuova POSIZIONE:

- ✓ *CoCoCo No Casse-Si P.Iva al 25,72% nella misura di un terzo a carico del dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 8,573% e 17,147%)*

**Gestione imponibili**

Anno: **2017**

Codice: 13 INPS CO.CO.CO

Qualifica per imponibile: 84 ? Co.Co.Co. No Casse-Si P.Iva

Pagina 1 | Pagina 2 | SIOPE+controllo SPESA

Dipendente			Ente			
	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia	1^ fascia	2^ fascia	3^ fascia
Percentuali	8,573	0,000	0,000	17,147	0,000	0,000
	Mensile		Annuale			
Minimale	0,00		0,00			
Massimale 1	999.999.999,00	?	100.324,00	999.999.999,00	?	100.324,00
Massimale 2	999.999.999,00	999.999.999,00		999.999.999,00	999.999.999,00	

Progressivo di ordinamento nella stampa trasferimento in finanziaria: 913

Creditore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0 ?

Debitore da indicare nel trasferimento in finanziaria: 0 ?

Part. di giro 1^ f. | Part. di giro 2^ f. | Part. di giro 3^ f. | Capitoli 1^ f. | Capitoli 2^ f. | Capitoli 3^ f. | **Determine**

Nuovo F8 | Edita F5 | Cancella F6 | Aggiorna F9 | Attiva anni precedenti  | Annulla F7

**Prestare attenzione e verificare la gestione di altre eventuali posizioni da mantenere !**